



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 26/03/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 6.006,05, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 3/10/2014 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 30/07/2015, oltre a interessi legali e diritti di segreteria.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 1.078,74 a titolo di commissioni intermediario per le attività di gestione del prestito non svolte a seguito dell'estinzione anticipata e calcolata in proporzione al numero di rate residue (110); la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, stante la loro natura up front, con la precisazione che la locuzione "di esecuzione del contratto", utilizzata, tra le altre, per descrivere le commissioni di accensione, è incapace di evocare un'attività diversa da quella up front e facendo presente, inoltre, che «l'attività di archiviazione della documentazione non è rapportata al tempo di durata del rapporto di prestito, tanto che la legislazione vigente impone la conservazione della documentazione comunque per 10 anni dopo che il rapporto si sia estinto»; la natura up front della provvigione percepita dall'agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. In merito alla decisione della Corte di Giustizia dell'UE richiamata dalla ricorrente, l'intermediario sostiene che tale pronuncia non sia vincolante per il giudice italiano, il quale è libero di valutare se sussiste o meno compatibilità tra il caso che è chiamato ad



affrontare e quello sottoposto alla Corte e, conseguentemente, di non uniformarsi alla predetta decisione qualora la vicenda, come nel caso di specie, non sia coincidente.

Aggiunge inoltre che la Direttiva 2008/48 non sarebbe comunque applicabile ai rapporti tra privati in quanto priva di efficacia diretta.

Lamenta che la rimborsabilità anche dei costi up front esporrebbe i creditori a perdite “non altrimenti evitabili”; in particolare, in caso di rimborsabilità delle provvigioni in favore dell’agente, cui tra l’altro il cliente si è “discrezionalmente” rivolto, la resistente si troverebbe a restituire “a) un importo di cui non ha beneficiato, avendolo ovviamente corrisposto al citato agente e b) per cui non avrebbe titolo per pretenderne la restituzione, in ragione di quanto disposto dall’art. 1748, c.c.”.

Fa presente infine che, includendo le provvigioni nel costo totale del credito, si andrebbe contro la stessa Direttiva 2008/48, non trattandosi di servizi obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, la ricorrente ribadisce che il finanziatore avrebbe dovuto chiarire la distinzione tra costi up front e recurring e avrebbe dovuto rendere comprensibili gli oneri posti a carico della cliente; precisa inoltre che le provvigioni sono state addebitate più volte, seppure tramite le diverse voci di costo indicate nel contratto.

Insiste per l’accoglimento delle proprie domande.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Il Collegio ritiene inoltre che, nel caso di specie, tenuto conto della decorrenza del contratto, nonché dell’importo degli interessi restituiti in sede di conteggio estintivo, oltre che della indicazione contenuta nella liberatoria versata in atti da entrambe le parti, per la quale il contratto deve intendersi estinto a partire dal 31/08/2015, l’estinzione anticipata deve essere avvenuta in corrispondenza della 10ma rata e non dell’8va, come sostenuto dalla ricorrente.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto de quo, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, la natura *up front* delle ‘provvigioni all’intermediario’, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all’offerta fuori sede e la natura *recurring* delle ‘commissioni di accensione’ e delle ‘commissioni di gestione’, corrispettive di attività destinate a protrarsi per il periodo di esecuzione del rapporto; quanto a tali ultime commissioni, il Collegio rileva, tuttavia, che nel contratto è espressamente convenuto, quale criterio ai fini della restituzione delle stesse, per altro già avvenuta, quello della curva degli interessi ed a tale criterio è quindi corretto che ne sia stata commisurata la restituzione.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

| | |
|----------------------------|-----|
| durata del finanziamento ▶ | 120 |
| rate scadute ▶ | 10 |
| rate residue | 110 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 4,10% |
|-------|-------|

| % restituzioni | |
|---------------------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 91,67% |
| - in proporzione alla quota interessi | 84,99% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|-----|---|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | |
| ○ | A) Comm. int. accensione f. (recurring) | € 3.531,60 | € 3.237,30 | € 3.001,53 | | € 3.237,30 |
| ○ | B) Comm. int. gestione fin. (recurring) | € 1.269,25 | € 1.163,48 | € 1.078,74 | € 1.078,74 | € 0,00 |
| ○ | C) Provvigione (up front) | € 2.790,00 | € 2.557,50 | € 2.371,24 | | € 2.371,24 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| ○ | | | € 0,00 | € 0,00 | | € 0,00 |
| | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|------------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 5.608,54 |
| interessi legali | si ▼ |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.608,54, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS